



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se va via la luce per molto tempo, l'Enel deve risarcirmi?

Autore: Redazione | 26/05/2017



Sono titolare di una sas che vende gelato. Per un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica ho subito un grave danno. L'Enel mi ha detto che non può risarcirmi. Che fare?

Con riferimento al quesito posto, è bene evidenziare preliminarmente che l'erogazione di **energia elettrica** sottende ad un contratto, precisamente il **contratto di somministrazione**, disciplinato dal codice civile: la somministrazione è quel contratto con il quale una parte si obbliga, verso il

corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose **[1]**.

Nel caso che ci occupa, il somministrante è la società di distribuzione di energia elettrica, ossia l'**Enel**, mentre chi beneficia della somministrazione è la lettrice con la sua gelateria artigianale che, mediante il pagamento delle **bollette** periodiche, riceve la somministrazione dell'energia. Nel contratto di somministrazione, il somministrante, cioè l'Enel, impegnandosi a soddisfare bisogni futuri del somministrato, cioè l'utente, si assume, oltre all'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, cioè il rischio correlato al protrarsi nel tempo del suo obbligo. Ciò significa che in caso di **interruzione del servizio**, si configura un'ipotesi di **inadempimento contrattuale**, con conseguente diritto dell'utente al **risarcimento dei danni**, salvo il caso in cui l'inadempimento sia stato determinato dall'impossibilità, per il somministratore, di procedere all'erogazione di corrente per cause a lui non imputabili. L'impossibilità non imputabile **[2]** è quella situazione di ostacolo all'adempimento che non può essere superata con l'impiego della normale diligenza. In altre parole, l'erogatore risponderà del proprio inadempimento solo se è colpevole, ossia se l'inadempimento è determinato da sua negligenza, e spetta a quest'ultimo di provare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta, o per intervenute circostanze di **caso fortuito e forza maggiore**, ovvero a causa di fatti ostativi di un terzo espressamente previsti in contratto come condizione.

Da quanto sopra, emerge che la domanda della lettrice è fondata e per tutelare il suo diritto, visto che le vie stragiudiziali non hanno avuto esito positivo, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, quindi potrà ricorrere al giudice di pace, in base al valore del danno lamentato, del suo luogo di residenza o domicilio e dovrà solo dare prova del contratto stipulato con l'ente erogatore del servizio e dei danni subiti, sarà poi la società che gestisce la somministrazione a dover dimostrare di non aver potuto evitare l'interruzione.

Per quanto riguarda il danno risarcibile in questi casi, la giurisprudenza è unanime nel ritenere come tale solo il pregiudizio economico derivato come conseguenza diretta della prolungata assenza di alimentazione elettrica, come potrebbe essere il deperimento di prodotti alimentari contenuti in frigoriferi e congelatori, la retribuzione di turni di lavoro non eseguiti ecc... Tuttavia anche tale danno va debitamente provato, in quanto a seconda della durata dell'interruzione e del tipo di elettrodomestico (frigorifero o congelatore) utilizzato per la conservazione, il

nesso di causalità tra l'evento e il danno potrebbe essere o meno riconosciuto. In alcuni casi, infatti, ad esempio, il giudice ha ritenuto risarcibile solamente la perdita economica dei prodotti conservati in frigorifero e non quelli nel congelatore, in quanto data la durata dell'interruzione, non risultava superato il così detto "tempo di risalita", cioè il tempo necessario affinché le derrate all'interno del vano congelatore, in assenza di alimentazione elettrica, passino da -18°C a -9°C deteriorandosi.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Rossella Blaiotta***

Note

[1] Art. 1559 cod. civ. [2] Art. 1218 cod. civ.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile , sentenza 15.05.2007, n. 11193 La società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici di casa da uno sbalzo di corrente. La società erogatrice svolge un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, dunque, va ritenuta responsabile e tenuta al risarcimento, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito. **Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 22.12.2004** La disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 cod. civ. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Enel Distribuzione; pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica, costituente attività pericolosa, l'Enel Distribuzione cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento, ex art. 2050 cod. civ., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all'utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele od autonome iniziative.